

COMUNE DI PICINISCO

Provincia di Frosinone

Verbale n. 3 del 9 aprile 2024

REVISORE UNICO INCARICATO PER IL TRIENNIO 12/10/2021 – 11/10/2024

Oggetto:	PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PIAO 2024/2026"
-----------------	---

La sottoscritta, Dott.ssa Stefania LIBORI, in qualità di Revisore Unico del Comune di Picinisco (FR), incaricata per il triennio 12/10/2021 – 11/10/2024, giusta delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 12/10/2021, in merito all'oggetto

PREMESSO CHE

- è pervenuta richiesta dal Responsabile del Servizio Finanziario di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, 1° comma lettera b) n.7, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. in merito alla proposta di Delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024/2026";
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 28/02/2024, esecutiva, è stato approvato il D.U.P. (super-semplificato) 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 28.02.2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026.

VISTI

- la proposta di delibera sopra indicata, con allegati;
- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui gli Organi di revisione contabile degli Enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39 della Legge n. 449/1997, (c.d. Legge finanziaria 1998), che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D. Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, che con l'inserimento del comma 557-quater alla Legge n. 296/2006 dispone che: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione" ovvero del triennio 2011/2013;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli Enti locali prevedendo che: "*... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico*

- dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. (omissis)";*
- il Decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, ha stabilito le misure per la determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni con riferimento al personale a tempo indeterminato;
 - il D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", attuativo dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, che ha regolamentato gli adempimenti relativi ai piani assorbiti nel PIAO stabilendo, in particolare e fra l'altro, all'art. 1, c.3, che: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto – legge n. 80 del 2021.", ed altresì, come da Decreto 30/06/2022, n. 132, che il PTFP troverà collocazione nella sezione 3.3 denominata "Piano triennale dei fabbisogni di personale",
 - il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

CONSIDERATO

- che con l'articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 e con il d.p.r. 24 giugno 2022, n. 81 sono stati individuati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ha stabilito l'assorbimento nel PIAO del Piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs. 165/2001;
- che il termine di scadenza per l'approvazione del PIAO è stabilito nell'articolo 7, comma 1, del d.m. 132/2022 ed è il 31 gennaio di ogni anno, anche se il PIAO ha valenza triennale. Ogni volta che viene differito il termine di approvazione dei bilanci di previsione, come in effetti è accaduto anche quest'anno, il termine dell'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (art. 8, comma 2, D.M. 132/2022),
- che l'Ente rientra nella fascia demografica B, da 1.000 a 1.999 abitanti, con un valore soglia da rispettare ai sensi dell'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 pari al 28,60%;
- che nell'Ente non sono presenti nel corso dell'anno 2023 dipendenti in soprannumero e/o in eccedenza e che non ha dovuto avviare nel corso dell'anno 2023 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti, come dichiarato nel documento allegato alla proposta di Delibera Comunale.

RILEVATO

- che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. è pari a € 476.250,85 (media triennio 2011/2013);
- che dal prospetto contabile predisposto dal Responsabile del Settore Amministrativo, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del Settore Finanziario, si rileva un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 0,19%, rilevati ai sensi della normativa vigente;
- che sulla base della normativa vigente, il Comune di Picinisco, avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari allo 0,19%, si colloca al di sotto del valore di prima soglia della tabella 1 (28,60%), ossia nella fascia dei comuni virtuosi e che pertanto può incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella del Decreto 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del Decreto, come previsto dall'art. 5 del Decreto stesso;

- che le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006;
- che lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del Decreto - Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è pari ad € 487.370,58;
- che per l'anno 2024 è previsto il rispetto di un ulteriore valore percentuale soglia riportato dalla Tabella 2 del DPCM, come da nota RGS prot. 12454 del 15/01/2021, pari al 35% e corrispondente ad un possibile incremento di € 76.430,04 rispetto alla spesa di personale dell'anno 2018.

CONSTATATO

- che, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, l'Ente ritiene di aggiornare il fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di contenimento della spesa di personale e del primario obiettivo di rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

VERIFICATO

- che la spesa di personale previsionale si mantiene al di sotto della spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- che viene rispettato il limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
- che l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente al programma di assunzioni per il triennio 2024/2026, come previsto nella proposta di Delibera qui considerata, secondo i calcoli elaborati ai sensi della vigente normativa;
- che il Bilancio di Previsione 2024-2026 e l'ultimo Rendiconto approvato 2022 rispettano gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;
- che con la presente deliberazione si assume effettuata la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001.

VISTI


i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D. Lgs. n. 267/2000.

ESPRIME

con particolare riferimento alla sottosezione 3.3 – Piano triennale fabbisogni di personale, parere favorevole alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIAO 2024-2026"

Roma, 9 aprile 2024

Il Revisore Unico



Dott.ssa STEFANIA LIBORI